

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA MOBILITÀ E L'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA DEI DOTTORANDI

(D.R. 23 FEBBRAIO 2001, N. 5805
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.R. 16 GIUGNO 2003, N. 6564)

CAPO I - MOBILITÀ DEI DOTTORANDI

Art. 1

Disciplina

1. Il Coordinatore, su proposta del docente che funge da tutore del dottorando, può autorizzare il dottorando a compiere missioni in Italia e all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a consessi scientifici. Il Coordinatore dovrà dichiarare che la partecipazione alla missione rientra nel programma formativo del dottorando.
2. Ai fini della disciplina del trattamento di missione spettante, i dottorandi sono equiparati ai ricercatori universitari. Il dottorando non ha tuttavia diritto all'indennità di diaria prevista per i ricercatori universitari.
3. Il trattamento di missione, escluse le spese di viaggio, è incompatibile con la maggiorazione della borsa di studio prevista per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero del dottorando. Durante tale periodo il dottorando può essere autorizzato a compiere missioni in Italia ed all'estero ai sensi del primo comma.
4. Il trattamento di missione dei dottorandi è a carico delle strutture presso cui si svolge l'attività di dottorato, mediante l'utilizzo dei fondi assegnati dall'Università per il funzionamento del dottorato. Il trattamento di missione può essere altresì posto a carico dei fondi di ricerca dei Dipartimenti purché il dottorando sia formalmente inserito nel programma di ricerca a carico del cui fondo si intende far gravare la spesa.

CAPO II - COLLABORAZIONE DEI DOTTORANDI ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 2

Principi

1. L'Università degli Studi di Pavia può avvalersi dell'apporto di dottorandi di ricerca per le attività di orientamento, di tutorato nonché quelle dirette ad assicurare lo svolgimento di compiti integrativi, sussidiari e complementari degli insegnamenti ufficiali quali cicli di sostegno, seminari, esercitazioni in aula ed assistenza in laboratorio.

Art. 3

Limiti all'attività didattica dei dottorandi

1. La collaborazione didattica dei dottorandi è facoltativa ed in ogni caso non può comportare un impegno annuo superiore a 30 ore.

Art. 4
Attribuzione dell'incarico

1. Gli incarichi di attività didattica ai dottorandi sono attribuiti dal Consiglio della struttura didattica competente su proposta dei docenti responsabili delle attività per le quali si sono rese necessarie le collaborazioni, seguendo una procedura che deve essere definita dalle singole Facoltà.

Art. 5
Compensi

1. L'attività didattica dei dottorandi può essere retribuita con un compenso orario non superiore ad € 77,00=.
2. Il pagamento dell'attività grava sui fondi assegnati alla Facoltà per la copertura delle esigenze didattiche.

CAPO III - COLLABORAZIONE DEI DOTTORANDI AD ATTIVITÀ DI RICERCA

Art. 6
Principi

1. I Dipartimenti, mediante la stipula di contratti di prestazione d'opera, possono corrispondere compensi ai dottorandi per lo svolgimento di attività effettuate in esecuzione di ricerche per le quali siano stati ottenuti finanziamenti esterni all'Università, comprese le assegnazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché ricerche commissionate da terzi. Nel caso di Progetti di ricerca nazionali od internazionali nei quali i Dipartimenti collaborino con enti esterni all'Ateneo, i compensi ai dottorandi possono anche gravare sulla quota di finanziamento attribuita a tali enti.
2. I compensi di cui al comma precedente non possono essere corrisposti mediante l'utilizzo di fondi assegnati dall'Università.
3. La partecipazione alle attività di cui al comma 1 dovrà essere approvata dal Collegio dei Docenti, che dovrà valutarne la compatibilità con lo svolgimento dell'attività di ricerca assegnata al dottorando.
4. L'ammontare complessivo dei compensi attribuiti, inclusi quelli per l'attività didattica, non potrà superare, per ogni anno accademico, l'importo di € 15.500,00= per i titolari di borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato e l'importo di € 26.000,00= per i dottorandi che non beneficiano della borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato.